

**CORTE DEI CONTI****SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL****SEDE DI TRENTO****Il Magistrato**

All'Organo di revisione del Comune di  
Giovò

**CORTE DEI CONTI**

0001263-20/07/2016-SC\_TN-U09-P

Al Sindaco del Comune di Giovò

**Oggetto: Archiviazione con rilievi – Questionario sul rendiconto 2014 e sul bilancio di previsione 2015.**

A seguito dell'esame del questionario relativo al rendiconto 2014 ed al bilancio di previsione 2015, trasmesso dall'Organo di Revisione di codesto Comune in adempimento agli obblighi posti dall'art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005, vista l'istanza istruttoria prot. n. 102 del 2 febbraio 2016 ed esaminata la relativa nota di risposta, il sottoscritto Magistrato istruttore, valutate le risultanze dell'istruttoria nella camera di consiglio della Sezione di controllo del 19 luglio 2016, comunica l'archiviazione del procedimento di controllo, rilevando tuttavia le seguenti criticità/irregolarità che saranno oggetto delle successive attività di monitoraggio.

**Equilibri di bilancio**

Si raccomanda l'adozione di misure gestionali utili ad assicurare l'equilibrio di parte corrente anche al fine di escludere rischi per i futuri equilibri di bilancio. Nel contempo si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di una verifica effettiva, puntuale e costante di tali equilibri finalizzata



alla salvaguardia degli stessi, anche alla luce del nuovo ordinamento contabile recato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dei vincoli ed obblighi dallo stesso previsti.

Si rileva inoltre che l'utilizzo di poste di entrata straordinarie o non ripetitive (avanzo di amministrazione, contributi per permessi di costruire, canoni aggiuntivi BIM, finanziamenti straordinari della Provincia autonoma) per compensare lo squilibrio di parte corrente del bilancio costituisce una criticità contabile, soprattutto se ripetuta negli anni (cfr. Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 22/2016).

Invero, la parte corrente del bilancio dovrebbe essere in grado di finanziarsi autonomamente, senza necessità di far ricorso ad entrate diverse da quelle dei primi tre titoli del bilancio.

#### **Adozione piano di miglioramento**

Si sollecita l'adozione di un Piano di miglioramento che sia in grado di consentire un effettivo controllo della spesa corrente con conseguente contenimento della stessa.

Con riferimento alla spesa del personale, si raccomanda di mantenere la stessa entro la percentuale di incidenza sulla spesa corrente del 40%, assicurando altresì – in linea generale – la continua riduzione in serie storica di tale voce di spesa.

#### **Risultato di cassa**

Si evidenzia che l'anticipazione di tesoreria è tipicamente una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, necessaria per poter far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili, in situazioni di carenza temporanea di liquidità.

Pertanto, il ricorso continuativo e reiterato alle anticipazioni di tesoreria, seppur nei limiti previsti dal vigente ordinamento contabile, potrebbe evidenziare difficoltà nella gestione dei flussi di cassa e uno stato di possibile precarietà degli equilibri economico-finanziari.

Inoltre, l'utilizzo costante delle anticipazioni di tesoreria si traduce, in sostanza, in una forma di finanziamento atipica, che potrebbe configurare la violazione della c.d. "regola aurea" sancita dall'art. 119 della Costituzione laddove le risorse vengano utilizzate per



pagare spesa corrente (si segnala, in proposito, la sanzione prevista dall'art. 30, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289).

Al fine di evitare il ripetersi negli anni, e per molti giorni nello stesso esercizio, delle anticipazioni di tesoreria si sottolinea la necessità di implementare l'attività di riscossione delle entrate correnti.

Si rileva ancora che la gestione di cassa assumerà sempre maggiore importanza con l'entrata a regime della contabilità armonizzata, atteso che il principio della competenza finanziaria potenziata e l'elaborazione del bilancio preventivo di cassa imporranno un costante monitoraggio dei flussi di cassa in entrata ed in uscita.

Infine, si sollecita l'adozione di procedure contabili idonee ad evidenziare i vincoli di entrata a specifica destinazione adottando strumenti che consentano di correlare accertamenti ed impegni delle poste vincolate.

#### **Residui attivi titolo IV (ante 2010)**

Si raccomanda un'attenta verifica dei titoli legittimanti il mantenimento in bilancio dei residui attivi del titolo IV, di norma correlati a trasferimenti dalla Provincia autonoma, verificando l'effettiva esigibilità degli stessi, tenuto conto che le somme risalgono ad esercizi antecedenti il 2010. Specularmente, dovrà essere controllata anche l'attendibilità dei residui passivi del titolo II, in quanto connessi al trasferimento di fondi dalla Provincia autonoma.

#### **Organismi partecipati**

Si sollecita l'invio della relazione sui risultati conseguiti, secondo quanto prescritto dall'art. 1 c. 612 della L. 190/2014 (il cui termine era previsto al 31 marzo 2016), nonché la relativa pubblicazione nel sito internet istituzionale.

Si raccomanda una puntuale ed attenta valutazione in ordine al mantenimento delle società o delle partecipazioni societarie, anche indirette.

Al riguardo, si segnala che il concetto di "indispensabilità" dello strumento societario utilizzato dal legislatore (art. 1, c. 611, lett. a, L. n. 190/2014) è finalizzato a rafforzare e ad accentuare il significato di "stretta necessità" già presente nell'art. 3, commi 27-28, della legge finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007). Dunque, fermo restando il divieto



di mantenere società non coerenti con le proprie finalità istituzionali (principio della funzionalizzazione), il legislatore ha imposto la dismissione di quelle società che, pur coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, non sono indispensabili al loro perseguimento. Infatti, come già rilevato da questa Corte, *“il predicato dell'indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'ente, va dunque individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione) o, ancora, all'indispensabilità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento dei fini istituzionali”* (cfr. Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 9/2016; Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 7/2016).

Ancora, si richiama l'attenzione su quanto prescritto dall'art. 1, comma 611, lett b) della L. 190/2014, in base al quale si dovrà disporre la *“soppressione delle società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti”*.

#### **Sirtel**

Si sollecita l'inserimento nella banca dati Sirtel-Corte dei conti delle risultanze del rendiconto 2014, non risultando tale obbligo tuttora adempiuto.

Il Magistrato istruttore

Gianfranco POSTAL

